

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

LA VENDITA VIENE EFFETTUATA ED ACCETTATA ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:

- 1) La fornitura comprende solo quanto espressamente specificato nella conferma d'accettazione d'ordine ed è regolata dalle presenti condizioni generali, salvo deroghe risultanti da esplicito accordo scritto. Eventuali variazioni che venissero tra le parti di pieno accordo stabilite nel corso di esecuzione dei reciproci impegni, resteranno strettamente limitate a quanto si converrà in modo specifico, e non implicheranno mai novazione anche nelle rimanenti condizioni generali.
- 2) I pesi eventualmente indicati sono approssimativi e senza impegno, le misure indicate sugli schizzi o nelle illustrazioni sono impegnative solo nel caso che ciò sia espressamente confermato. Il Committente s'impegna espressamente a non far uso, per ragioni diverse da quelle previste dal contratto di fornitura, dei disegni, delle informazioni tecniche e dei ritrovati relativi alle forniture, che restano di proprietà della ditta Fornitrice e che il Committente non può consegnare a terzi, nè riprodurre senza previa autorizzazione scritta. La SEW-Eurodrive si riserva di apportare in qualunque momento ai propri prodotti quelle modifiche non sostanziali che ritenesse convenienti, senza che il Committente possa sollevare eccezioni o contestazioni al riguardo.
- 3) I prezzi si intendono franco ns. stabilimento di Solaro, imballo escluso.
- 4) Salvo convenzione formale ed espressa, la data di consegna della merce o di spedizione è solo indicativa, e in ogni caso il ritardo non può dare diritto a pretese di danni nè tanto meno alla risoluzione del contratto. Il periodo di consegna decorre dal giorno dell'accordo scritto su ogni particolare del contratto e non ha inizio prima del ricevimento della rata di pagamento all'ordine, quando essa sia stata concordata. Il termine di consegna resterà per patto espresso adeguatamente prorogato anche nel caso che il Cliente non fornisca tempestivamente i materiali, i dati costruttivi o gli elementi tecnici che fosse tenuto ancora a fornire. Nessuna responsabilità può in ogni caso essere addebitata alla SEW-Eurodrive per eventuali ritardi nelle consegne dovuti a casi di forza maggiore, a difetti di fusione di parti essenziali, a interruzioni o guasti durante la fabbricazione, a scioperi o serrate tanto nei propri stabilimenti quanto in quelli dei ns. Fornitori, a intralci nelle spedizioni, a difficoltà di importazione o simili.
- 5) La consegna, a termine dell'Art. 1510 del Codice Civile, si intende convenuta nel ns. stabilimento di Solaro ed eseguita all'atto della traduzione del materiale al Committente o al vettore, anche se il prezzo comprende il trasporto. Tuttavia, se, per un motivo qualsiasi, approntati che siano i materiali non è avvenuta la traduzione per fatto indipendente alla SEW-Eurodrive, la consegna si intende ad ogni effetto eseguita col semplice avviso di merce pronta e si potrà procedere alla fatturazione.
- 6) L'osservanza dei termini di consegna è sempre dipendente da quella delle condizioni di pagamento stipulate.
- 7) La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente, anche se venduta franco destinazione.
- 8) La merce venduta rimane di proprietà della SEW-Eurodrive fino ad integrale pagamento di essa, ai sensi dell'Art. 1523 c.c. e segg. Codice Civile sulla riserva di proprietà, che il Committente dichiara di conoscere ed accettare espressamente.
- 9) Non si riconoscono pagamenti se non fatti direttamente alla SEW-Eurodrive, restando a rischio del Committente la trasmissione delle somme dovute. L'inosservanza anche solo parziale delle condizioni di pagamento dà diritto alla SEW-Eurodrive di sospendere od annullare gli eventuali ordini in corso senza pregiudizio dei suoi diritti. In qualunque momento l'esecuzione della fornitura potrà essere sospesa in caso di mutamento delle condizioni patrimoniali del Committente ai sensi ed agli effetti dell'Art. 1461 del Codice Civile. In caso di mancato tempestivo pagamento alla scadenza convenuta, anche se dovuto a forza maggiore, decorrono dal giorno successivo a favore del Venditore interessi della misura prevista dalla normativa vigente.
- 10) Le forniture non contestate per lettera raccomandata con A.R. entro 8 gg. dal ricevimento si intendono definitivamente accettate.
- 11) GARANZIA: Il periodo di garanzia è di 18 mesi dalla consegna (per macchinari funzionanti con un coefficiente di servizio pari o superiore a 1). Durante questo periodo la SEW-Eurodrive si impegna a riparare o sostituire gratuitamente, presso il proprio stabilimento di Solaro e nel più breve tempo possibile, quelle parti che per cattiva qualità del materiale o per difetto di lavorazione o per imperfetto montaggio si dimostrassero difettose, sempre che ciò non dipenda da naturale logoramento, da guasti causati da imperizia o negligenza del Committente, da sovraccarichi oltre i limiti contrattuali, da interventi non autorizzati, da manomissioni eseguite o fatte eseguire dal Committente da casi fortuiti o di forza maggiore. I difetti comunque riscontrati dovranno essere denunciati entro 8 gg. dalla scoperta. La SEW-Eurodrive non assume nessuna garanzia in caso di fornitura di macchine smontate in pezzi o comunque non interamente montate presso il suo stabilimento di Solaro. Sono esclusi dalla garanzia i materiali di consumo e le parti soggette a continuo logoramento. Per le parti che la SEW-Eurodrive ha acquistato da altri Fornitori, vigeranno nei confronti del Committente le garanzie da essi date alla ditta Fornitrice stessa. Nulla sarà dovuto al Committente per il tempo durante il quale l'impianto sarà rimasto inoperoso nè Egli avrà diritto alla risoluzione del contratto o ad indennizzo di sorta, e tanto meno alla sospensione del pagamento della merce contestata.
- 12) Il pronto intervento in garanzia da parte della SEW-Eurodrive rimane subordinato alla osservanza delle condizioni di pagamento da parte del Committente.
- 13) Tutti i trasporti relativi a operazioni di revisione e/o sostituzione (anche se in garanzia) hanno luogo a spese, rischio e pericolo del Committente.
- 14) Per qualsiasi controversia è convenuta la competenza del Foro di Milano.

Il Committente

Ai sensi dell'Art. 1341 c.c. dichiariamo di approvare specificamente le seguenti condizioni

- | | |
|------|--|
| 4-11 | (Responsabilità per vizi e/o ritardi nella consegna) |
| 8 | (Riserva di proprietà) |
| 9 | (Clausola risolutiva) |
| 14 | (Deroga alla competenza territoriale) |

Il Committente